



## CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Prot n. 0005515-05/03/2019-SCCLA-MIDPREV-P

Alla Direzione Generale di Commissariato e  
di Servizi Generali  
II Reparto - 4<sup>^</sup> Divisione  
PEC: [commiservizi@postacert.difesa.it](mailto:commiservizi@postacert.difesa.it)

e, p.c.:  
All'Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero della Difesa  
PEC: [ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it)

Oggetto: D.D. n. 4/4/545/2018 Difesa del 27 dicembre 2018 e D.D. correttivo n. 4/4/22/2019 del 28/2/2019, di approvazione di scrittura privata in forma elettronica recante secondo contratto di CoCoCo conferito ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n.165/2001, per Fase 2 del Progetto "SENSOR", il cui affidamento è rinnovato al Dr. Ignacio CELESTINO, vincitore della procedura comparativa indetta per la Fase 1, come ricercatore laureato senior di profilo B.  
(Prot. Cdc n.429 del 7 gennaio 2019 e Prot. Cdc n.5232 del 1° marzo 2019).

È pervenuto, per essere sottoposto al prescritto controllo preventivo di legittimità ex art.3, comma 1, lett. f-bis della L. 1994 n.20 il decreto indicato in oggetto, approvativo del conferimento di un nuovo incarico di collaborazione al dott. Ignacio CELESTINO, quale ricercatore laureato senior di profilo B, nell'ambito della Fase 2 del Progetto sopra indicato. Recando esso in epigrafe una dicitura contraria al divieto imperativo di rinnovo, è pervenuto il decreto correttivo sopra indicato, da considerare come parte integrante ed inscindibile del primo, con effetti che decorreranno, come anche indicato nel contratto approvato, dall'eventuale registrazione, da intendersi riferita ad entrambi, non potendo più il primo considerarsi a sé stante, anche per ciò che concerne i termini di controllo.

Dal secondo contratto relativo alla Fase 2, in questa sede oggetto di controllo, non risulta né la data certa della firma digitale del nominato, né se sia stata o meno



apposta la firma digitale del RUP Col. Vaccarini Alessandro, né quale sia la data di stipula, per cui si chiede nuova produzione del medesimo e/o notizie al riguardo.

Nella determina a contrarre n. 493 del 13.12.18, non pare pertinente il richiamo al concetto di cui all'art. 63, comma 2, lett. b/2), del D. Lgs. n.50/2016 di "servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ...2) la concorrenza è assente per motivi tecnici".

Richiamo in quell'atto effettuato per giustificare la asserita legittimità di una "procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, con i medesimi ricercatori" già selezionati per la Fase 1, essendo riservato il bando della selezione pubblica comparativa prodromico al primo contratto alla sola "Fase 1" di 3 e, dunque, potendo legittimare soltanto la stipulazione di collaborazioni per un anno e non il rinnovo nel tempo degli incarichi anche in relazione alle successive fasi.

Al riguardo è appena il caso di precisare che la disciplina relativa ai pubblici appalti di servizi di cui al Codice sui contratti pubblici - ed in particolare il citato art. 63, comma 2, lett. b/2), del D. Lgs. n. 50/2016 - non possono trovare applicazione alla selezione dei collaboratori occasionali per studi di ricerca, né tanto meno apportare deroghe al principio generale della selezione comparativa ed alle altre previsioni speciali di cui all'art. 7 della L. n. 165/2001, trattandosi di ambiti completamente differenti. L'art. 1 del citato Codice circoscrive, infatti, l'operatività di esso ai "contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", che sono istituti giuridici ben diversi da un semplice contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Dalla documentazione in atti non è dato comprendere in che cosa esattamente diverga il Progetto "Sensor" (ossia Sistema Integrato per la sorveglianza dei patogeni trasmessi da vettori) dal precedente Progetto dal titolo "Telesorveglianza Vettoriale TSV", che esso è finalizzato a perfezionare per esplicita specificazione contrattuale (art. 2) e tali dati sono indispensabili anche alla verifica dell'effettivo rispetto dell'asserita temporaneità dell'incarico di ricerca.

A tal fine, ed anche per valutare in che termini si concatenano Fase 1 e 2 del progetto "Sensor", è richiesta la produzione delle quattro relazioni già svolte dal ricercatore (e della accettazione da parte della Commissione di Coordinamento e verifica), necessarie ai fini della corresponsione scaglionata del compenso (cfr. art. 11 del contratto del 27.12.17 relativo alla Fase 1).

Né dagli atti risulta dimostrato che la Fase 2 debba essere imprescindibilmente eseguita dai medesimi ricercatori della Fase 1 ed ancor prima, non è possibile che - con la suddivisione in Fasi di un medesimo Progetto - si giunga ad aggirare il divieto legale di rinnovo, continuando a nominare le stesse persone nelle diverse Fasi.

Rinnovo espressamente vietato dalla legge, la quale consente soltanto la proroga e la ammette ove giustificata da eccezionali e - specificamente motivate - ragioni di completamento del progetto, in caso di imprevedibili ed imprevisti "ritardi non



imputabili al collaboratore”, che è ipotesi diversa da quella di un Progetto che nasce già come articolato in diverse Fasi – di cui è non eventuale ma certo – lo scaglionamento nel tempo, con evidente “stabilizzazione” del collaboratore. Per inciso ove, nel prosieguo, dovesse manifestarsi l’esigenza di sviluppare - per portarlo a termine - uno stesso progetto, sarà preferibile ricorrere al diverso istituto della proroga (cfr. SCCLEG delib. n.24/2013), la quale deve essere munita di specifica ed esaustiva motivazione e deve intervenire prima della scadenza dell’originario termine contrattuale.

In proposito si richiama l’attenzione sull’art. 7, co. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale gli incarichi possono essere conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo e per le quali le Amministrazioni si trovino nell’effettiva impossibilità oggettiva di fare ricorso alle risorse umane e professionali in servizio.

Secondo quanto precisato dalle deliberazioni della Sezione Centrale del controllo della Corte dei Conti, che più volte è intervenuta in materia “le disposizioni in materia intendono evitare che siano stipulati contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti delle pubbliche amministrazioni e che la straordinarietà si traduca in un modus operandi sistematico” (così SCCLEG delib.n.26/2012 ed in senso conforme delib. n.13/2013 e n.7/2014). Con la conseguenza che “ove le esigenze che supportano l’adozione di conferimenti di incarichi si qualificano come perduranti, la Struttura deve trovare idonee soluzioni, in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento e formazione dei profili professionali interni” (SCCLEG n.3/2014, che ha anche escluso che la reiterazione di una procedura di selezione possa valere a far considerare il nuovo contratto “altro” e non rinnovo). In altri termini, i contratti di collaborazione occasionale non possono surrogare la corretta instaurazione di rapporti di lavoro dipendente pubblico con violazione dei principi di rilevanza costituzionale del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost. (SCCLEG delib. n.17/2013, n.24/2011, n.25/2010).

Manca inoltre curriculum del nominato, per cui non è possibile neppure verificare se sia stata congrua la selezione a monte effettuata in applicazione dei requisiti di partecipazione richiesti per partecipare alla procedura comparativa e dei criteri di comparazione specificati dal bando, che se può non rivestire valore preclusivo in relazione all’efficacia primo contratto già eseguito (per il quale potrebbe semmai soltanto prefigurarsi una ipotesi di danno erariale da trasmettere ai competenti uffici) è tuttavia funzionale alla valutazione della legittimità del secondo conferimento, in questa sede sottoposto a controllo.

Si trattiene il decreto, in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste su tutti i punti sopra rilevati, avvertendosi che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

Il Magistrato Istruttore  
(Rosalba di Giulio)

Il Consigliere Delegato



(Maria Elena RASO)



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

**Il Reparto – 4<sup>a</sup> Divisione**

**IL CAPO REPARTO**

- V I S T I            la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO                il D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- VISTA                l'art. 3, comma 1, lettera f) bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20;
- VISTO                il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- VISTO                Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO                la Legge 31 dicembre 2009 n.196 e ss.mm.ii.;
- VISTO                il D.M. in data 16.01.2013 relativo alla struttura ordinativa e alle competenze della scrivente Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;
- VISTA                la lettera di SEGREDIFESA, prot.n. 92856 in data 07.12.2018, con cui, in applicazione della Direttiva SGD-G-024, è stata approvata la prosecuzione alla fase 2 del progetto dal titolo "SENSOR" demandandone l'attuazione amministrativa alla scrivente D.G. (COMMISERVIZI);
- VISTA                la procedura pubblica di selezione, ai fini del successivo conferimento di incarichi, in applicazione dell'articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001, già espletata in concomitanza con l'avvio della prima fase del citato progetto SENSOR;
- V I S T A            la relativa graduatoria approvata in data 07/12/2017 e successiva modifica del 13.12.17, nonché esaminato l'articolo 7 comma 6 lettera c) del medesimo D. Lgs 165/2001 che consente il rinnovo degli incarichi al fine del completamento del progetto;
- CONSIDERATO che per il profilo professionale B (ricercatore laureato senior) è risultato vincitore primo in graduatoria, il dott. Ignacio CELESTINO, che ha quindi positivamente partecipato alla prima fase del progetto;
- VISTI                tutti gli atti della procedura relativi al conferimento del nuovo incarico per la fase 2 del citato progetto di ricerca SENSOR ;

- VISTA la Scrittura Privata in Forma Elettronica n. 9, in data 19.12.2018 (CIG 77326554C5), stipulata da COMMISERVIZI con il dott. Ignacio CELESTINO (c.f.CLSGNC74H24Z600R) per lo svolgimento della ricerca di che trattasi, per l'importo di € 29.850,00 IVA esente e comprensivo di ritenute fiscali e previdenziali;
- VISTO il modello "B" di finanziamento della spesa;
- VISTO il D.D. n. 05 del 02.05.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 31.05.2017 Reg.ne Prev.n.1228 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Maria Luisa ANELLI, le funzioni di Capo del II Reparto "Acquisizioni di servizi logistici, materiale sanitario e farmaceutico" presso la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;

#### DECRETA

la Scrittura Privata in Forma Elettronica n. 9, in data 19.12.2018, è approvata e la relativa spesa di € 29.850,00 (Ventinovemilaottococinquanta/00) IVA esente e comprensiva di ritenute fiscali e previdenziali viene imputata al capitolo 7101/01 (Missione 5 Programma 6 Azione 10 Ricerca Tecnologica nel settore della Difesa) del bilancio dello Stato di Previsione del Ministero della Difesa, per l'Esercizio Finanziario 2018 (C.d.Responsabilità n. 03);

Il pagamento sarà eseguito con mandato diretto emesso dal Ministero Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;

Il presente decreto, firmato digitalmente, è soggetto al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f) bis della legge n. 20 del 14/01/1994 e viene trasmesso, contestualmente, anche alla Corte dei Conti, in applicazione dell'articolo 33 comma 4 del D. Lgs. 91 in data 24/06/2014.

Roma,27.12.2018

IL CAPO DEL 2°REPARTO Dirig. dr. Maria Luisa ANELLI

MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

**Il Reparto – 4<sup>a</sup> Divisione**

**IL CAPO REPARTO**

V I S T I            la Legge ed il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;  
VISTO                il D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;  
VISTA                l'art. 3, comma 1, lettera f) bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20;  
VISTO                il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;  
VISTO                Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e  
                             integrazioni;  
VISTO                la Legge 31 dicembre 2009 n.196 e ss.mm.ii.;  
VISTO                il D.M. in data 16.01.2013 relativo alla struttura ordinativa e alle  
                             competenze della scrivente Direzione Generale di Commissariato e di  
                             Servizi Generali;  
VISTO                il Decreto n.4/4/545/2018 in data 27.12.2018, con cui è stata approvata la  
                             Scrittura Privata in Forma Elettronica n. 9 stipulata in data 19.12.2018  
                             con il dott. Ignacio CELESTINO e la relativa spesa di € 29.850,00  
                             (ventinovemilaottocentocinquanta/00) IVA esente e comprensiva di  
                             ritenute fiscali e previdenziali imputata al capitolo 7101/01 (Missione 5  
                             Programma 6 Azione 10 Ricerca Tecnologica nel settore della Difesa) del  
                             bilancio dello Stato di Previsione del Ministero della Difesa, per l'Esercizio  
                             Finanziario 2018 (C.d.Responsabilità n. 03);

RITENUTA            la necessita di rettifica di errore materiale contenuto nel citato decreto;

DECRETA

le parole del citato decreto n.545/2018:

“vista la relativa graduatoria approvata in data 07.12.2017 e successiva modifica del  
13.12.2017, nonché esaminato l'articolo 7 comma 6 lettera c) del medesimo D.Lgs  
165/2001 che consente il rinnovo degli incarichi al fine del completamento del progetto”  
sono così sostituite:

“vista la relativa graduatoria approvata in data 07.12.2017 e successiva modifica del  
13.12.2017“

Restano ferme le restanti disposizioni contenute nel menzionato decreto.

Roma,28/02/2019    IL CAPO DEL 2°REPARTO Dirig. dr. Maria Luisa ANELLI